



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

Provvedimenti disciplinari. Termine per la contestazione. Decorre da quando l'UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura dove è inquadrato il dipendente.

Con sentenza del 14/07/2023, la Corte di Cassazione Sez. Lavoro ha ribadito che “... *il termine per la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d. Madia, va calcolato dal momento in cui l'UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi il cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pure da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione (Cass. 11635/20221, 20730/2022, n. 10284/2023).*”

La sentenza inoltre chiarisce che “ *Come precisato da Cass.n.10284 del 2023, già citata, “non vi è infatti dubbio che il termine pre la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d. Madia, vada calcolato dal momento in cui l'UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura. Mentre, tuttavia, prima della menzionata riforma, il termine per la conclusione del procedimento aveva comunque decorrenza dalla conoscenza dell'illecito da parte del responsabile della struttura (art.55 bis, comma 4 penultimo periodo) per effetto della riforma stessa... esso – della durata di centoventi giorni- decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell'UPD.*”

Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n.20235/23 del 14/07/2023.